



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



ORDINANZA N. 44 DEL 19/05/2023

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che dall'art. 5 all'art. 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

VISTO l'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*";

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;

VISTA la L. n. 59/1997 ed il D.Lgs. n. 112/1998, con i quali sono state conferite alle regioni ed agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

VISTA la L.R.V. "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo" n. 33 del 4 novembre 2002 e ss.mm.;

VISTO il Decreto regionale n. 289 del 18/10/2022 avente ad oggetto "*Individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2023, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116*";

VISTO il vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31.05.2004 e la relativa variante parziale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2015;

VISTA la Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.04.2023 ai sensi della L.R. 33/2002 secondo la procedura dell'art. 18 della L.R. 11/2004;

VISTO il Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2002 e modificato con deliberazioni consiliari n. 46/2003, n. 19/2007, n. 33/2007, n. 4/2018 e n. 11/2020;

VISTO il Regolamento sulla disciplina delle attività balneari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 06.07.2004;

VISTO il Regolamento di Disciplina delle attività civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017;

VISTA la vigente "*Ordinanza di Sicurezza Balneare*" n. 24/2022 del 28.04.2022 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle;

RICHIAMATA la circolare prot. n. 34660 del 7.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

VISTO il "*Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-diportistiche e ricreative connesse*" approvato con ordinanza n. 22/2012 del 25.05.2012 dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle;

VISTA della propria ordinanza di disciplina delle attività balneari n. 28 del 27.05.2022;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Eraclea si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

VISTA la necessità di disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Eraclea;

VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 16.01.2023 di nomina dei Responsabili di P.O. delle Aree organizzative dell'Ente, con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area Servizi Territoriali;

ORDINA

Art. 1 – Durata della stagione balneare

1. Nelle aree rientranti nella competenza territoriale del Comune di Eraclea la **stagione balneare** è compresa nel periodo **fra il 1° giugno e il 15 settembre**.
2. Agli effetti della presente Ordinanza per "struttura balneare" si intende un'area individuata per finalità turistico-ricreativa insistente sull'arenile in concessione, ove vengono forniti servizi di accoglienza ai bagnanti, ed attrezzata per le attività balneari con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini o attrezzature similari.
3. Durante la stagione balneare presso tutte le strutture balneari deve essere operativo il servizio di salvamento secondo gli orari e le modalità indicate nell'"*Ordinanza di Sicurezza Balneare*" n. 24/2022 del 28.04.2022 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle.
4. E' data facoltà alle strutture balneari di utilizzare l'area in concessione anche al di fuori della stagione balneare (così come definita al precedente punto 1.) previa comunicazione scritta, specificando le modalità e i tempi di decorrenza del servizio di salvamento al Comune di Eraclea e all'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle, così come previsto nell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 24/2022 del 28.04.2022.

Art. 2 – Disposizioni di carattere generale

1. I titolari di strutture balneari/concessionari devono:

- osservare le prescrizioni della presente ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché quelle inserite negli atti di concessione o di autorizzazione;
 - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, ottemperare alle normative vigenti in merito ai livelli igienici, rendere la struttura esteticamente soddisfacente e aver cura che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza, mantenendola anche durante l'apertura stagionale;
 - curare, all'inizio della stagione, e mantenere durante il suo corso, la pulizia e il riassetto delle aree in concessione con l'asporto dei rifiuti;
 - garantire il servizio di salvataggio e soccorso e gli altri servizi di uso comune anche nelle aree libere ricomprese nel medesimo settore dell'arenile di appartenenza secondo le modalità previste dall'art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile e dai titoli concessori;
 - consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
 - garantire la presenza di percorsi accessibili ai disabili per il raggiungimento della battigia, secondo quanto previsto nei progetti esecutivi dei settori del Piano Particolareggiato dell'Arenile.
2. Nel periodo di apertura al pubblico presso le strutture balneari:
- devono essere operativi i servizi di assistenza e di primo soccorso, i quali devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza in modo da prevenire i pericoli e garantire la sicurezza delle persone;
 - deve essere assicurato il regolare funzionamento dei locali adibiti a primo soccorso, previsti nei progetti esecutivi dei settori del Piano Particolareggiato dell'Arenile. All'interno di detti locali deve essere presente almeno il seguente materiale:
 - una o più bombole ad ossigeno medicale per complessivi tre litri per le quali è raccomandata la dotazione di riduttore integrato e flussimetro;
 - un set completo di cannule orofaringee di varia misura e maschere facciali;
 - un pallone "ambu", o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
 - devono essere presenti idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Art. 3 – Prescrizioni sull'uso delle spiagge e degli specchi riservati alle attività balneari

Art. 3.a – Divieti generali

1. Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo all'Autorità Marittima, è vietato, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti, ove si svolgono attività balneari:
- a) disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione;
 - b) occupare la fascia di 2,5 metri per tutta l'estensione del radicamento a terra dei pennelli presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o attrezzature tese a garantire il soccorso e il salvataggio;
 - c) disporre nella zona di lido - oltre i 5 metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni e sulle aree destinate alla sosta dei natanti - tende, ombrelloni, sedie a sdraio, asciugamani, borse o qualsivoglia oggetto o persona di impedimento e/o ostacolo al transito delle persone, ai mezzi di servizio e di soccorso e alla balneazione;
 - d) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;

- e) far sostare le imbarcazioni da pesca, neppure ancorandosi ai gavitelli di individuazione dello specchio acqueo riservato alla balneazione;
- f) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere non attrezzate per il passeggio;
- g) praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
- h) creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare ed alla passeggiata a mare;
- i) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
- l) tuffarsi da scogliere frangiflutti, dai pennelli, da piattaforme galleggianti e da tutte le opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale;
- m) bruciare sterpaglie o altri materiali, accendere fuochi sull'arenile, accendere luci suscettibili di arrecare turbativa al servizio di segnalamento marittimo, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante.

Art. 3.b – Attività soggette ad autorizzazione

1. E' vietato in assenza di autorizzazione:

- a) porre in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- b) utilizzare artifici pirotecnici senza le prescritte autorizzazioni;
- c) esercitare attività lucrative non soggette a concessione (art.68 Cod.Nav.);
- d) transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap e dei veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità (soccorso, protezione civile, etc.) e in dotazione alle Forze di Polizia e agli Organi di Vigilanza. La sosta è autorizzabile solo nelle aree a parcheggio previste dal piano particolareggiato dell'arenile.

Possono transitare e sostare i mezzi per il rifornimento agli esercizi pubblici per le sole operazioni di carico e scarico:

- dal 1 gennaio al 15 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00
- dal 15 maggio al 15 settembre prima delle ore 10:00 e dopo le ore 19:00
- dal 15 settembre al 31 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00.

Possono transitare e sostare i mezzi per la pulizia della spiaggia:

- dal 1 gennaio al 15 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00
- dal 15 maggio al 15 settembre prima delle ore 09:00 e dopo le ore 20:00
- dal 15 settembre al 31 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;
- e) installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
- f) lo svolgimento di gare e altre attività organizzate, regate o altre attività interessanti anche solo in parte lo specchio acqueo demaniale marittimo ricompresi nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, da chiunque ed a qualsiasi titolo organizzate;
- g) operazioni e/o utilizzi ai sensi dell'art. 39 del reg.nav., con particolare riferimento alle operazioni di dragaggio, ripascimento e difesa della costa. In questi casi, qualora vi siano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del reg.cod.nav.;
- h) operazioni per la manutenzione dell'arenile, quali interventi sui nuclei attrezzati, sui servizi igienici e piccole movimentazioni di sabbia intese, queste, come interessanti volumi inferiori a 5.000 mc;

2. Le attività di cui alle lettere b), d) e g) possono essere consentite secondo le modalità previste nel vigente Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo.

3. Sono esenti da autorizzazione i mezzi comunali e dell'azienda di nettezza urbana.

Art. 3.c – Esoneri

1. Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali promosse o patrocinate dal Comune. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al Servizio Demanio del Comune di Eraclea. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 3.d – Disposizioni in materia di navigazione

1. La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall’Autorità marittima con apposite ordinanze.
Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell’atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o dei regolamenti comunali.

Art. 3.e – Norme generali sulle aree pubbliche

1. Si applicano il regolamento di disciplina delle attività civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2017, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Art. 3.f – Disciplina del commercio al dettaglio

1. L’esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta comunale, ai sensi dell’art. 48 bis L.R. Veneto 33/2002 e successive modificazioni, novellata recentemente dall’art. 16 della Legge Regionale 55/2012.
2. E’ vietato l’esercizio del commercio itinerante nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.
3. L’esercizio del commercio, e comunque la sosta anche temporanea, è sempre vietato nell’arenile di libero transito costituito dai primi 5 metri dalla battigia.
4. L’attività non può essere svolta lungo la passeggiata a mare.
5. L’accesso all’arenile è consentito unicamente attraverso gli accessi pubblici di via dei Lecci, di via Marinella e di via Abeti.

Art. 3.g – Disciplina della locazione delle unità da diporto

1. Si applica l’Ordinanza n. 22/2012 del 25.05.2012 “*Regolamento di disciplina della navigazione da diporto nel Circondario Marittimo di Caorle e di tutte le micro attività ludico-diportistiche e ricreative connesse*” emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

Art. 3.h – Accesso degli animali da affezione sull’arenile

1. Nelle more dell’approvazione della variante al Piano Particolareggiato dell’Arenile adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.04.2023, l’accesso degli animali da affezione sull’arenile di Eraclea Mare è ammesso alle seguenti condizioni:
 - a) è consentito unicamente attraverso gli accessi pubblici di via dei Lecci, di via Marinella e di via Abeti;
 - b) nelle “spiagge libere” è ammesso solo il transito, e non la sosta, degli animali da affezione purché accompagnati dal proprietario o da altro detentore che sia in grado di controllarli. Per “spiagge libere” si intendono l’arenile di libero transito e tutte le spiagge che non siano in concessione a terzi o che non siano regolarmente occupate per specifici usi, comprendendo anche la fascia di battigia, che deve in ogni caso essere considerata di pubblica fruizione;
 - c) il proprietario o altro detentore dell’animale di affezione ha l’obbligo di avere con sé idonea attrezzatura atta ad esercitare un controllo sull’animale stesso al fine di preservare l’incolumità degli altri fruitori delle spiagge e il mantenimento dell’igiene delle stesse. Per quanto concerne i cani questi dovranno essere tenuti a guinzaglio, la cui lunghezza non potrà essere superiore a mt. 1,50, nonché dotati di idonea museruola;
 - d) il proprietario o altro detentore degli animali di affezione deve essere munito di attrezzatura idonea alla raccolta immediata delle deiezioni che dovranno essere conferite nei cestini per la raccolta del rifiuto umido;
 - e) è vietato l’ingresso in acqua ai cani;
 - f) sono esclusi dai predetti obblighi e divieti i cani guida destinati all’accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e quelli brevettati per il servizio di salvataggio guidati da istruttori autorizzati;

- g) l'attraversamento delle aree in concessione, al fine di raggiungere la battigia da parte degli animali d'affezione, potrà avvenire solo attraverso gli accessi pubblici di cui al precedente punto a).
2. Le violazioni di cui alle precedenti lettere, accertate in area demaniale marittima, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro prevista dall'art. 1164 c. 2 del Codice della Navigazione, o del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 di 200 euro.
 3. Le violazioni di cui alle precedenti lettere accertate in tutte le altre aree pubbliche del territorio comunale comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata dall'art. 61 del Regolamento di disciplina delle attività civiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017.

Art. 4 – Sanzioni

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 39 della Legge 11.02.1971, n. 50 e successive modifiche, ovvero dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 (codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965 n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marittime protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza della pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro, così come previsto dall'art. 1164 comma 2°, introdotto dalla legge 8 luglio 2003, n. 172.
3. La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del Regolamento di disciplina delle attività civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017.
4. Per le violazioni di carattere commerciale, ambulante e non, si rinvia alle norme specifiche in materia.
5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. n. 507/99, L.R. Veneto 10/77).
6. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del titolo VIII del regolamento di Disciplina delle Attività Civiche come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.03.2017.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico, per la massima diffusione agli utenti, a cura dei titolari delle strutture balneari/concessionari nonché da coloro che esercitano attività in arenile in luogo ben visibile per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce e abroga la propria ordinanza n. 28 del 27.05.2022.
3. La presente ordinanza viene esposta all'albo pretorio del Comune di Eraclea e pubblicata sul sito internet www.comune.eraclea.ve.it.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
TERRITORIALI**

THOMAS GIRARDO / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.